

Civile

Riscossione dei tributi, recupero dei crediti più rapido e utilizzo diffuso del pignoramento presso terzi

di Giuseppe Durante*

29 Settembre 2023

Maggiore efficienza della procedura di riscossione attraverso l'impiego di un unico soggetto (AdE) e un utilizzo diffuso del pignoramento presso terzi sui conti correnti bancari e postali - In caso di pagamento dilazionato innalzato a 120 il numero massimo di rate

NT+ Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

Novità interessanti in arrivo sul fronte della riscossione dei tributi tanto temuta dai contribuenti insolventi. Si tratta di una delle principali novità previste dalla riforma fiscale che finalmente ha rivisto il sistema nazionale della riscossione delle entrate tributarie poco funzionale su diversi fronti come segnalato dalla stessa Corte Costituzionale. Anche la **delega fiscale** (L. n°111/2023) ha fissato una serie di criteri direttivi finalizzati a cambiare lo scenario della riscossione tributaria.

I punti di **maggiore novità** riguardano *in primis*, l'individuazione di un **nuovo modello organizzativo del sistema di riscossione** che prevede il **trasferimento** in tutto o in parte delle funzioni e delle **attività attualmente svolte dall'agente della riscossione (AdER) direttamente all'Agenzia delle entrate.**

Accentramento delle funzioni e attività in capo all'AdE

E' chiaro l'intento del legislatore di volere **incentrare anche l'attività di recupero coattivo** (oltre all'attività di accertamento) delle entrate tributarie direttamente **nelle mani dell'Agenzia delle entrate**; il fine è quello di evitare la necessaria interazione tra l'ente creditore (AdE) e agente della riscossione (AdER) che spesso non comunicano tra loro, implicando ciò una netta separazione tra titolare del credito per cui si procede e l'Agenzia delle entrate riscossione a cui è demandata l'attività di recupero

coattivo dei tributi.

Molto spesso la **mancata sinergia tra ente creditore ed ente procedente** aumenta le **probabilità di inesigibilità del credito** per cui si procede, rendendo pertanto più vulnerabile e meno funzionale la procedura di recupero coattivo dei carichi tributari.

Pertanto, le modifiche disposte in sede di delega fiscale mirano essenzialmente ad evitare l'operatività, anche in fase esecutiva di due soggetti distinti, considerando che la fase di **riscossione coattiva**, tanto più quella ancora più avanzata riconducibile alla esecuzione forzata di cui all'art.52 e ss. del DPR n°602/1973, è una fase molto delicata **unicamente incentrata sulla necessità di recuperare il credito** per cui si procede.

Disfunzioni operative o lacune di carattere procedurale nonché la mancata sinergia tra ente impositore ed ente riscossore rischiano di vanificare tutta l'attività impositiva realizzata a monte da parte degli enti titolari dei crediti per cui si procede. E' questa la *ratio* che ha indotto il legislatore in sede di Delega fiscale a rivedere le dinamiche che caratterizzano la riscossione dei tributi, ma, in genere di tutti i crediti siano essi di natura previdenziale o patrimoniale

Le novità principali della Delega fiscale

L'obiettivo del legislatore è quello di **incentrare nelle mani di un unico soggetto (l'AdE)** sia l'attività di **accertamento preliminare** finalizzata ad individuare e contestare i casi di evasione fiscale sia la successiva attività di **riscossione coattiva** finalizzata al recupero forzoso dei crediti tributari.

La delega fiscale preveda altresì una **sensibile accelerazione dei processi di riscossione** riducendo i tempi di notifica delle cartelle di pagamento e ampliando la sfera d'azione dell'accertamento esecutivo **estendendolo anche alle imposte indirette** (*imposta di successione, imposta di registro e ipocatastale*) nonché ai **controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie**.

L'accelerazione nel recupero coattivo dei crediti iscritti a ruolo prevede altresì che nei rapporti tra ente impositore (AdE) e

agente della riscossione (AdER) il **termine ultimo per la notifica della cartella di pagamento non dovrà superare i nove mesi**, decorrenti dalla trasmissione della partita.

In sede di delega è previsto altresì un **maggiore utilizzo dei pignoramenti presso terzi** *ex art.72 bis del DPR n°602/1973* effettuati sui conto correnti bancari dei contribuenti, tanto temuti dai contribuenti non in regola con il pagamento delle imposte. In particolare, è prevista una **maggiore collaborazione degli istituti di credito presso i quali sarà notificato il pignoramento presso terzi** nel segnalare all'ufficio impositore tutte le operazioni di conto corrente del contribuente, facendo salvi però i diritti del contribuente-correntista.

Pertanto, tra le modalità di recupero coattivo dei crediti tributari, previdenziali o patrimoniali **l'AdER darà particolare impulso alla procedura di pignoramento presso terzi** *ex art.72 bis del DPR n°602/1973* **bloccando i c/c bancari e/o postali intestati ai debitori.**

Una novità di assoluta rilevanza è altresì la previsione normativa che permetterà di **affidare a terzi in concessione**, previa procedura ad evidenza pubblica, la **gestione dei crediti discaricati** (*non più recuperabili dall'AdER*), come già avviene da anni per i tributi comunali i quali hanno la possibilità di affidare in concessione l'attività di accertamento e/o riscossione dei tributi locali in favore dei soggetti **riscossori iscritti all'albo** di cui *all'art.53 del D.lgs.n°446/1997* quale modalità alternativa rispetto all'affidamento in favore dell'agente della riscossione nazionale (AdER).

Si tratta di una procedura alternativa e residuale che potrà permettere alle società iscritte all'albo dei riscossori di **attivare procedure più mirate e dirette finalizzate al recupero dei crediti rimasti inesigibili** nonostante le procedure attivate dall'AdER in fase di riscossione coattiva.

In favore dei contribuenti la delega fiscale dispone altresì una progressiva stabilizzazione della **durata massima delle rateizzazioni** con l'agente della riscossione portando a **cento venti il numero delle rate** di cui il contribuente potrà avvalersi

per il pagamento dilazionato delle imposte. Attualmente il numero massimo delle rate richiedibili all'agente della riscossione è di **settantadue**.

Pertanto, a conti fatti la delega stabilisce:

- maggiore efficienza e linearità della procedura di riscossione attraverso l'impiego di un **unico soggetto** (AdE),
- **tempi più stretti per il recupero dei crediti esigibili**,
- **azioni esecutive più mirate** capaci di garantire con certezza l'esigibilità del credito tributario ed in particolare, un **utilizzo diffuso del pignoramento presso terzi ex art.72 bis del Dpr.n°602/1973** sui conti correnti bancari e postali intestati al contribuente,
- **maggiore tolleranza nei pagamenti rateali** in favore del contribuente portando a **cento venti** il numero massimo di rate in caso di pagamento dilazionato.

Al netto delle rottamazioni esattoriali già disposte ed esaurite arriveranno tempi non facili per chi non è il regola con il Fisco.

**A cura del Prof. Avv. Giuseppe Durante, Docente a contratto in diritto Tributario presso la Facoltà di economia Università LUM "G. De Gennaro"- Avvocato Tributarista, Partner 24 ORE Avvocati*

Gli ultimi contenuti di Civile →

29 Settembre 2023

Il giudice competente nell'opposizione alla pretesa tributaria

*di Marzia Baldassarre**

28 Settembre 2023

Difetto di concessione edilizia: l'acquisto di una servitù per usucapione è possibile

di Mirko Martini

28 Settembre 2023

Estinzione anticipata del finanziamento e riduzione dei costi del credito, la Cassazione detta i criteri

*di Antonio Martini, Alessandro Botti, Ilaria Canepa e Arianna Trentino**

28 Settembre 2023

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

di Federico Ciaccafava

27 Settembre 2023

Possibile chiedere l'equa riparaazione anche per i procedimenti de potestate

di Mario Finocchiaro

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Il Sole
24 ORE